

Vittime del fuoco, tutela preventiva di cui al D.Lgs. 231/01 e tutela risarcitoria

Fabio Bravo *

Riassunto

Muovendo dal caso «ThyssenKrupp» e dall'analisi della casistica giurisprudenziale, il presente contributo illustra come l'ordinamento giuridico italiano fornisca protezione alle «vittime del fuoco», offrendo forme di tutela sia preventiva di cui al D.Lgs. 231/01 (basata su modelli organizzativi e organismi di controllo volti a prevenire il rischio di commissione di illeciti), sia risarcitoria.

Résumé

Partant de l'affaire "ThyssenKrupp" et de l'étude des cas jurisprudentiels, cet article montre la manière dont le système juridique italien offre aux "victimes du feu" une protection légale sous forme de deux types de tutelle : une forme de prévention aux termes du décret législatif n°231/01 (basée sur divers modèles d'organisation et organismes de contrôle visant à prévenir la perpétration d'actes délictuels) et une forme de réparation, impliquant l'indemnisation des victimes.

Abstract

The present study proceeds from the analysis of the «ThyssenKrupp» case and from the Italian case law and focuses on the legal protection provided by Italian law for the «victims of fire», based both on *ex ante* protection aiming at preventing the risk of crimes (provided under the legislative decree no. 231/01 and based on organizational models and boards of supervisors) and on *ex post* protection aiming at awarding damages to the victims.

* Avvocato e Ricercatore presso l'Università di Bologna.

1. Premessa.

Il presente contributo si propone di indagare come venga considerata e trattata la «vittima del fuoco» (ossia chi ha subito danni a seguito di incendio) da parte dell'ordinamento giuridico, esaminando le principali forme di tutela accordatale, con riferimento sia alla tutela preventiva di cui al D.Lgs. 231/01, sia alla risarcitoria¹.

Il metodo usato è, primariamente, quello dell'approccio casistico, volto alla disamina di una significativa fattispecie tristemente nota alla cronaca italiana, nonché delle pronunce giurisprudenziali che sono intervenute per affermare o negare le istanze risarcitorie avanzate in occasione di danni subiti dall'azione del fuoco. Partendo dai rimedi scelti dall'ordinamento giuridico e dall'esame della casistica giurisprudenziale, ci si propone di giungere all'individuazione di come il diritto tenda a tipizzare la posizione ed il trattamento della vittima nell'ambito degli illeciti presi in considerazione nel presente discorso.

¹ Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione dal titolo «*Vittime del fuoco e tutela risarcitoria*» svolta nell'ambito del Convegno «*Vittime del fuoco: repressione e prevenzione degli incendi*», organizzato dal Comune di Bologna, Assessorato Ambiente Sport e Protezione Civile, e dal C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell'Università di Bologna, in Bologna il 30 novembre 2007. Per esigenze di economia della trattazione, si è scelto di rinviare ad altro scritto l'esposizione delle riflessioni sul risarcimento del danno da incendio boschivo in rapporto al danno c.d. ambientale, peraltro già rese nel corso del Convegno unitamente alle considerazioni critiche sull'attuale assetto normativo, attesi i problemi di coordinamento sistematico determinatesi a seguito dell'emanazione del Testo Unico Ambientale. I recenti episodi che hanno coinvolto i lavoratori delle acciaierie di Torino della ThyssenKrupp a seguito del grave incendio ivi verificatosi ci inducono a porre, anche in questo contributo, rinnovata attenzione al tema degli incendi sul luogo di lavoro e su come assicurare adeguati strumenti di tutela preventiva e risarcitoria per i lavoratori.

L'indagine ha potuto accertare una varietà di situazioni che possono essere unificate, per comodità di esposizione, in diversi gruppi di fattispecie, ciascuno dei quali presenta un elemento unificante.

Si procederà dunque all'analisi delle fattispecie relative ad:

- a) incendi verificatisi sul luogo di lavoro;
- b) incendi di veicoli in strada;
- c) incendi che hanno coinvolto edifici ed altri beni immobili.

Per tali ipotesi verrà messo in risalto quali forme di tutela e quali rimedi l'ordinamento giuridico ha approntato a tutela delle vittime reali e potenziali, tenendo conto non solo della tutela risarcitoria, ma anche di quella preventiva accordata in applicazione del d.lgs. 231/01.

2. Tutela preventiva e tutela risarcitoria per le ipotesi di incendio verificatosi sui luoghi di lavoro. Il caso ThyssenKrupp.

La notte tra mercoledì 5 ed il giovedì 6 dicembre 2007, presso le acciaierie di Torino della ThyssenKrupp, si è svolto un incendio di rilevanti proporzioni, che ha visto la morte di quattro lavoratori e lesioni gravissime di altri tre lavoratori, causate da ustioni che hanno interessato rispettivamente il 97%, il 90% e l'80% del corpo, tutti deceduti a distanza di diversi giorni nonostante le cure ospedaliere apportate.

Dalle testimonianze riportate dagli organi di informazione nazionali nell'immediatezza dei fatti, rese dai lavoratori superstiti, risulterebbero gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. In particolare colpiscono le parole del lavoratore Antonio Boccuzzi, il quale testualmente ha dichiarato: «Il mio estintore era semivuoto. Era

stato già utilizzato perché ricordo che nel momento in cui lo presi tolsi solo la chiavetta e non c'era il sigillo. Una volta alla settimana qualche piccolo incendio, pure sciocco, capitava»².

Sempre dagli organi di informazione si apprende che la procura competente, nella persona del p.m. Dott. Raffaele Guariniello, sta procedendo per i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti delle persone fisiche ritenute responsabili, nonché direttamente nei confronti della società datrice di lavoro³, in forza del regime di responsabilità «amministrativa» delle società e di altri enti per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale o dai loro sottoposti⁴. Com'è noto, al momento del tragico episodio che ha coinvolto la ThyssenKrupp, le principali norme sulla sicurezza del lavoro relative alla prevenzione degli incendi erano contenute essenzialmente negli artt. 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 626/94 e nei suoi allegati I e II, nonché negli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 547/55. Tuttavia, nell'ambito di un disegno di rivisitazione organica dell'intera materia concernente le «misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro», il legislatore italiano ha emanato la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, contenente la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico con cui procedere al riassetto ed alla riforma organica delle norme succedutesi nel tempo sulla materia in questione. La delega è stata onorata con lo schema di decreto legislativo del 7 marzo 2008, passato alle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere

con parere favorevole e contestuali osservazioni, per poi essere definitivamente approvato in sede ministeriale in data 1 aprile 2008.

Oltre alla delega al Governo, la Legge 123/2007, senza aspettare il decreto legislativo di attuazione, ha opportunamente previsto anche l'immediata modifica del D.Lgs. 231/01, introducendo l'art. 25 *septies*, con il quale viene riconosciuta la responsabilità delle società e degli altri enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro⁵.

In particolare, l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01, così come modificato dall'art. 9, co. 1, della L. 123/01, statuisce che «In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di

⁵ La Cassazione ha chiarito che «Qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, co. 2, c.p. e quello previsto dall'art. 589, co. 2 e 3, c.p. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, co. 2, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, co. 2, c.p., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del "ne bis in idem"»

² Cfr. *Corriere della sera*, 7 dicembre 2007, ove si riporta il contenuto di un'intervista rilasciata dal lavoratore Antonio Boccuzzi a *SkyTg24*.

³ Cfr. *La Repubblica*, 8 dicembre 2007.

⁴ Si veda la disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 e della L. 123/07.

cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno»⁶. Si tenga conto che ciascuna «quota» utilizzata per il computo della sanzione pecuniaria ha un valore compreso tra un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria applicabile al caso di omicidio colposo o di lesioni gravi richiamato nel D.Lgs. 231/01 va da un minimo di 258.000,00

(Cass. Pen., sez. IV; sent. 16-7-1993).

⁶ Si tenga conto che al momento in cui si scrive non è ancora stato pubblicato in G.U. il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale, pertanto, attualmente non è ancora in vigore nel nostro ordinamento giuridico, dovendo tra l'altro scontare i tempi di *vacatio legis* che saranno ivi previsti, da calibrare in relazione alla necessità di consentire a tutti i soggetti coinvolti i giusti tempi per adeguarsi alle nuove disposizioni di settore. Lo schema di decreto legislativo è stato comunque definitivamente approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008. Va segnalato che il predetto testo unico, all'art. 300, novellerà l'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01, sostituendo l'originario testo con il seguente: «Art. 25-*septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Euro ad un massimo di 1.549.000,00. Ai fini del computo della pena dovrà essere presa in considerazione la circostanza che l'omicidio colposo, ove fosse effettivamente accertato all'esito del giudizio nel caso della ThyssenKrupp, è stato plurimo, avendo coinvolto ben sette vittime.

Quanto ai criteri di determinazione della sanzione, il giudice dovrà tener conto, tra il limite massimo ed il limite minimo, dei seguenti criteri, indicati nel D.Lgs. 231/01:

- a) gravità del fatto;
- b) grado di responsabilità dell'ente;
- c) attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- d) condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione, che potrebbe essere resa vana dalle maggiori capacità patrimoniali ed economiche dell'ente medesimo).

In forza dell'art. 25, co. 2, *septies* e dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 231/01, sopra citati, nel caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro trovano applicazione, a carico dell'ente, le seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli

già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La serietà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, che colpiscono l'impresa anche nella possibilità di proseguire, temporaneamente o definitivamente l'attività connessa al reato accertato, è uno stimolo forte per indurre l'impresa stessa ad adottare gli strumenti di prevenzione previsti dal D.Lgs. 231/01, i quali rappresentano, per i lavoratori esposti al rischio di vittimizzazione, un importante strumento di tutela preventiva.

Infatti, con specifico riguardo ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, D.Lgs. ult. cit., le imprese (ed altri enti) possono evitare l'applicazione delle sanzioni e la configurabilità stessa della responsabilità qualora diano la prova che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza cui alla lett. b)⁷.

È chiaro che l'applicazione degli strumenti di tutela preventiva, volta a scongiurare gli illeciti

nei contesti organizzati, è prima di tutto un fatto culturale, occorrendo che le imprese assimilino l'importanza e la serietà di interventi idonei a scongiurare i rischi di commissione degli illeciti e, primariamente, ad evitare la generazione di processi di vittimizzazione.

Il superamento del principio «*Societas delinquere non potest*», dunque, è da apprezzare positivamente, perché l'applicazione del regime di responsabilità da reato per le società ed altri enti collettivi porterà sicuramente, nel tempo, a far assimilare la cultura della prevenzione, della sicurezza e della legalità nei contesti organizzati, indipendentemente dalle responsabilità penali direttamente imputabili al singolo autore dell'illecito.

La vittima, nei confronti delle società e degli enti collettivi, gode quindi di una tutela indiretta, di tipo preventivo, che diviene effettiva nel momento in cui l'analisi dei rischi in ordine alla commissione degli illeciti, l'adozione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi volti a fronteggiare tali rischi ed il meccanismo di controllo e di verifica funzionano efficacemente.

L'ordinamento giuridico, quindi, mostra di aprirsi a nuove tecniche di tutela, che offrono possibilità nuove per prevenire i processi di vittimizzazione e contrastare gli illeciti.

Tuttavia, nel caso in cui venga direttamente contestata alla società la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, la vittima non pare godere di strumenti diretti per far valere direttamente nei confronti dell'ente collettivo le proprie pretese.

Infatti, come recentemente chiarito il giurisprudenza, benché la contestazione della responsabilità degli enti derivante da reato segua l'iter del procedimento penale, non è ammissibile

⁷ Per le ipotesi in cui i reati siano stati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, si veda invece l'art. 7 D.Lgs. 231/01.

la costituzione di parte civile volta ad ottenere il risarcimento del danno che la vittima (o l'erede universale) lamenta nei confronti della società⁸.

Proprio a tal riguardo in questa sede preme segnalare l'opportunità di una riforma sul punto, che, per spingere gli enti a rendere effettiva l'adozione degli strumenti di tutela preventiva previsti dal D.Lgs. 231/01, potrebbe prevedere sia la costituzione di parte civile delle vittime direttamente nei confronti dell'ente, sia una responsabilità solidale dell'ente medesimo, che potrebbe essere chiamato a risarcire il danno unitamente all'autore materiale del reato-presupposto, con eventuale azione di regresso del primo nei confronti del secondo.

Quanto alla tutela risarcitoria esperibile in sede civile, invece, l'ordinamento accorda ben più ampia protezione. L'art. 2087 c.c., infatti, obbliga l'imprenditore «ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

In proposito v'è da considerare però che spesso, di fronte ad incendi verificatisi sul luogo di lavoro, la parte datoriale ed il lavoratore finiscono per imputare ciascuno a carico dell'altro le responsabilità per la causazione dell'evento dannoso, se non in via esclusiva quantomeno sotto il profilo del concorso di colpa, facendo leva sul principio di cui all'art. 1227 c.c., per il quale se il fatto colposo del creditore (vittima dell'illecito) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre il

risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

La giurisprudenza tuttavia, già prima dell'emanazione della L. 123/2007 e del decreto legislativo di attuazione, ha chiarito che «La violazione, da parte del datore di lavoro, di norme poste a presidio della sicurezza, qual è l'art. 33 del D.P.R. n. 547 del 1955, ai sensi del quale “in tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio” determina la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio» (Trib. Bassano del Grappa, sent. 3-2-2003)⁹.

Interessante è poi il caso in cui l'incendio divampato sui luoghi di lavoro per causa imputabile ad un lavoratore abbia coinvolto altri colleghi di lavoro. Al di là delle responsabilità direttamente imputabili all'autore materiale dell'illecito, la giurisprudenza ha mostrato di fare applicazione dell'art. 2049 c.c. in favore dei lavoratori incolpevoli rimasti vittima di lesioni, condannando l'impresa a risarcire il danno prodotto da altro suo dipendente, anche ove questi abbia

⁹ In altra fattispecie s'è precisato che «In ipotesi di infortunio sul lavoro dovuto alla mancata adozione di misure antinfortunistiche, cui il datore di lavoro sia tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c., sussiste la responsabilità esclusiva del medesimo, che può venire meno solo in presenza di dolo o di “rischio elettivo” imputabile al dipendente (nella fattispecie la lesione - consistente nell'avulsione di un bulbo oculare del lavoratore conducente di autocisterna - risultava causata dallo scoppio di un pneumatico del semirimorchio dovuto a carenza di manutenzione del mezzo, e non risultava in alcun modo censurabile il comportamento tenuto dal lavoratore, che anzi era intervenuto con l'apposito estintore per spegnere un principio di incendio evidenziato dal fumo che usciva da una delle ruote posteriori del semirimorchio)» (Trib. Milano, sent. 14-3-2003).

⁸ Per le approfondite argomentazioni sul punto si veda Tribunale di Milano, Ufficio del G.I.P., Giudice Dott. Tacconi, ordinanza del 25 gennaio 2005.

agito oltre i limiti delle incombenze assegnategli. In particolare è stato affermato il principio secondo cui «La presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2049 c.c. a carico dei padroni e committenti per il danno arrecato dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, implicitamente richiamata dall'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, postula da un lato l'esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione e, dall'altro, un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente o del commesso e le mansioni da costoro disimpegnate: al qual fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, ma è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso, cioè, che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (nella specie, la Suprema Corte, sancendo tale principio, ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano riconosciuto sussistente il suddetto rapporto di occasionalità necessaria in un caso di infortunio subito da un lavoratore per effetto di un incendio attribuibile a responsabilità di altro dipendente, il quale, avendo avuto incarico di provvedere alla pulizia di macchinari, vi aveva provveduto attingendo energia elettrica senza osservare le norme antinfortunistiche)» (Cass. Civ., Sez. lavoro, 16-3-1990, n. 2154).

3. Risarcimento del danno a seguito di incendio di veicoli in strada.

Nei casi in cui l'incendio abbia interessato un veicolo fermo in strada, la casistica giurisprudenziale ha portato all'affermazione del principio secondo cui si applica la disciplina prevista in materia di circolazione di veicoli, anche se il veicolo da cui divampa l'incendio si trovi in sosta.

Pertanto, la situazione del proprietario di un'auto in sosta, danneggiata dall'azione del fuoco propagatosi da altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze, viene equiparata dalla giurisprudenza alla situazione dello scontro tra veicoli, rendendo applicabile la tutela risarcitoria accordata dalla normativa in materia di responsabilità civile obbligatoria per le ipotesi di danni cagionati in occasione della circolazione stradale.

Si noti che, ove si fosse negata tale prospettazione, il soggetto danneggiato, vittima dell'azione del fuoco, non avrebbe avuto possibilità di ristoro da parte dell'assicurazione r.c.a., occorrendo una specifica polizza per l'evento incendio, con clausole che estendano la copertura assicurativa anche per i danni arrecati a terzi.

Sul punto si veda, ad esempio, la sentenza resa dal Tribunale di Verbania il 13.11.1978, con la quale è stato affermato che «Ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria r.c. auto, non rileva lo stato del veicolo, in movimento o in sosta. In caso di danni causati a veicolo in sosta dalla propagazione di incendio di altro autoveicolo in sosta nessun pregio ha, poi, il rilievo che nelle condizioni di polizza non si contemplata la clausola di incendio. Invero, non si tratta di risarcire i danni causati al veicolo

dall'incendio su questo sviluppatosi, bensì di risarcire i danni cagionati al terzo a seguito della propagazione del fuoco. Pertanto, è un fatto di responsabilità civile verso terzi che rientra nell'ambito generale del contratto di assicurazione intercorso tra le parti, a prescindere dall'esistenza o meno di una clausola di incendio».

Analogo principio è stato poi applicato anche qualora l'incendio proveniente da un'auto in sosta abbia interessato non un altro veicolo, bensì un immobile. In tal senso si veda, ad esempio, la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 10.03.2001, ove si trova precisato che «Il danno riportato da un immobile a causa dell'incendio di un autoveicolo parcheggiato sulla strada pubblica è risarcibile con l'assicurazione obbligatoria, posto che i veicoli in sosta su strada pubblica sono da considerarsi in circolazione». Dello stesso tenore è anche la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta del 20.12.2004, per la quale, «Atteso che i veicoli in sosta su strada pubblica sono da considerarsi in circolazione, i danni causati ad un immobile dall'incendio non doloso prodottosi all'interno di un autoveicolo parcheggiato sulla strada pubblica rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria, a prescindere dall'esistenza di specifica garanzia per il rischio incendio».

Ad esaminare le tecniche risarcitorie a cui può ricorrere il danneggiato in occasione di incendio divampato da auto in sosta, quindi, ci si accorge che l'ordinamento giuridico italiano, così come applicato dalla giurisprudenza, amplia la tutela della vittima riconoscendo che la medesima abbia accesso ai benefici conseguenti alla disciplina in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla

possibilità di azionare la pretesa risarcitoria non solo nei confronti del soggetto responsabile del fatto illecito, ma anche di un ulteriore debitore, obbligato in via solidale con il primo e sicuramente solvibile, qual è la compagnia di assicurazione. Si noti che la vittima da incendio, per tali tipologie di fatto illecito, verrebbe a trovare possibilità di soddisfazione pressoché per ogni fattispecie concreta, visto che la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli richiede, com'è noto, l'obbligatorietà della copertura assicurativa in favore dei terzi danneggiati.

La tutela risarcitoria accordata dal «diritto vivente» alla vittima del fuoco, in tal caso, appare molto ampia.

4. Risarcimento del danno a seguito di incendio relativo ad immobili.

Altra casistica rilevante è quella che concerne beni immobili.

Con riguardo ad essa, il maggior numero di giudizi interessa sicuramente le ipotesi in cui l'incendio si sia verificato all'interno di un bene concesso in locazione.

Se si ha riferimento al danno inteso in senso naturale, a prescindere da ogni considerazione giuridica, ci si accorge che l'incendio, nell'interessare l'immobile locato, produce gravi conseguenze pregiudizievoli sia in capo al locatore che in caso al conduttore.

Entrambi, in senso naturalistico, possono considerarsi vittime del fuoco. Il primo viene a subire la perdita o il deterioramento di un bene di rilevante valore economico, che assume rilevanza sotto il profilo eminentemente patrimoniale. Il secondo, invece, finisce per subire danni afferenti

a tipologie diverse, con riferimento, tra gli altri: a) al danno patrimoniale per perdita o deterioramento degli arredi o di altri beni mobili presenti sul luogo dell'incendio; b) al danno economico connesso alla necessità di recuperare altra sistemazione abitativa, per sé e per la propria famiglia; c) al danno non patrimoniale, spesso qualificato come esistenziale, connesso allo stravolgimento della normale vita familiare conseguentemente alla perdita dell'abitazione ove i rapporti parentali avevano svolgimento, con compressione e/o violazione delle garanzie previste dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.; d) al danno alla salute del conduttore e/o della sua famiglia, qualora l'incendio abbia determinato una lesione, temporanea o permanente, all'integrità psicofisica.

Se si ha riguardo agli assetti giuridici, si può notare che i principi che sono alla base del sistema risarcitorio vedono il conduttore in posizione fortemente svantaggiata rispetto al locatore dell'immobile. Infatti, in caso di incendio, il primo sarà ritenuto responsabile, nei confronti del secondo, dei danni prodotti dall'azione del fuoco, salvo che: a) individui in concreto la causa dell'incendio; b) la causa individuata in concreto sia non imputabile al conduttore medesimo; c) ne fornisca compiutamente la prova. Tanto emerge dalla lettura dell'art. 1588 c.c.

Facendo applicazione di quanto ivi previsto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata (...) derivanti da incendio, qualora non provi che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreta, non era a lui imputabile, sicché, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della perdita o del deterioramento della cosa locata

resta a suo carico, con conseguente obbligo di risarcimento danni (...)» (Cass. Civ., sez. III, sent. 17429 del 31.07.2006).

In altre parole, sembra che il legislatore provveda a tipizzare legislativamente la vittima da incendio derivante all'immobile locato, presupponendo che essa coincida con il locatore piuttosto che con il conduttore. La posizione di tali soggetti, per l'ordinamento giuridico, non è infatti simmetrica, essendo il baricentro spostato in favore del proprietario.

Si tenga poi presente che la presunzione di colpa del conduttore, contemplata dall'art. 1588 c.c., in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata derivanti da incendio, obbliga il medesimo al «risarcimento dei danni, che deve comprendere pure i canoni di locazione dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso, come corrispettivo spettante al locatore del il mancato guadagno, da lui né determinato, né voluto» (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7059 del 21.12.1982).

La responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata è stata tuttavia ravvisata anche qualora il contratto di locazione si sia concluso in epoca precedente all'evento dannoso, ma l'immobile non sia stato ancora restituito al proprietario. La casistica, sul punto, annovera sia l'ipotesi in cui il conduttore sia rimasto nell'immobile a dispetto della finita locazione, violando le norme contrattuali, sia l'ipotesi in cui il conduttore ed il locatore abbiano concordemente deciso l'anticipazione della fine della locazione, ma non abbia ancora provveduto alla restituzione di tutte le chiavi in suo possesso. Il principio, tra l'altro, trova applicazione anche in ipotesi diverse dall'incendio, come nel caso di danneggiamento della cosa locata a seguito di allagamento. Infatti,

la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di rimarcare, sul punto, che «Perché il conduttore possa ritenersi esonerato da ogni responsabilità per danni all'immobile locato non è sufficiente che egli provi che il rapporto di locazione ebbe a risolversi consensualmente ed anticipatamente rispetto all'evento generatore di responsabilità, essendo, bensì, necessario che egli provi di avere restituito effettivamente l'immobile, comprese le chiavi relative, in adempimento dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 1590 c.c. (nella specie, le parti si erano accordate per risolvere consensualmente il contratto di locazione, ma il conduttore aveva ommesso di riconsegnare al locatore tutte le chiavi dell'appartamento, nel quale, successivamente, si era verificato un allagamento. Il locatore, privo delle chiavi, aveva dovuto accedere all'immobile a mezzo dei vigili del fuoco ed aveva provveduto alle conseguenti riparazione. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che ha condannato il conduttore al risarcimento dei danni in favore del locatore, riconoscendo che il contratto era da ritenersi effettivamente risolto consensualmente dalle parti, ma che il conduttore stesso aveva ommesso di assolvere al suo onere di provare l'avvenuta restituzione dell'immobile, con le relative chiavi di accesso)» (Cass. Civ., sez. III, 05.06.1996 n. 5270).

La responsabilità del conduttore, poi, rimane ferma anche qualora lo stesso abbia provveduto a sublocare l'immobile. In tal sensi si veda Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1824 del 14.02.1992, ove si trova statuito che «Il locatore ha diritto di chiedere al conduttore il risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio verificatosi nell'immobile, non per

caso fortuito, nel corso della locazione anche nel caso in cui l'immobile sia stato sublocato dal conduttore perché il rapporto di sublocazione, e la detenzione del subconduttore, non determina la sostituzione di quest'ultimo al conduttore (sublocatore), che resta tenuto verso il locatore all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto principale di locazione».

Sul concorso di colpa del locatore, idoneo a ridurre l'entità del risarcimento a carico del conduttore, v'è da tener presente l'operatività dell'art. 1227 c.c., che impone al creditore di attivarsi per ridurre le conseguenze dannose dell'evento. In un caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, i conduttori lamentavano che la proprietaria dell'immobile locato (officina), si era limitata a chiamare i vigili del fuoco, senza intervenire personalmente per domare l'incendio, benché fosse intervenuta sui luoghi interessati dall'azione del fuoco per porre al riparo la sua autovettura, ricoverandola in un locale lavaggio ubicato nelle immediate vicinanze, dotato di relativo impianto idrico. La Corte ha affermato, al riguardo, che «Il creditore ha il dovere, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., di attivarsi per evitare danni ascrivibili alla condotta di terzi. Tale dovere tuttavia, essendo contenuto nei limiti dell'ordinaria diligenza, non comporta per il creditore l'onere di adottare condotte gravose od eccezionali, oppure tali da esporlo a notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, è stata esclusa la corresponsabilità del locatore che, sprigionatosi un incendio nell'immobile, si era astenuto dal partecipare alle operazioni di spegnimento, limitandosi a chiamare i vigili del fuoco)» (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9874 del 10.10.1997).

Nei confronti dei terzi che abbiano riportato danno, invece, «l'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo del bene, finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti; tuttavia l'operatività, nei confronti del proprietario-locatore, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., resta circoscritta nell'ambito del suddetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato, per esempio, da sostanze collocate all'interno dell'immobile dall'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore; non è infatti configurabile un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così privo dei correlati poteri di vigilanza sul conduttore (Cass. 28/51992, n. 6443)».

Altri casi giurisprudenziali relativi ad incendi che interessano immobili hanno coinvolto la pubblica amministrazione. Quest'ultima in particolare è stata ritenuta responsabile per i danni cagionati a terreni limitrofi a seguito di incendio causato da terzi, ma reso possibile dal cattivo stato di manutenzione delle sponde di un corso d'acqua insistente sui propri terreni. Si veda, al riguardo, la sentenza n. 9550 del 12 agosto 1992, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, sez. I, ha precisato che «La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa concreti violazione di una specifica norma

istitutiva dell'obbligo inadempito, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio di prudenza e diligenza, di cui è espressione l'art. 2043 c.c. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva condannato la P.A. al risarcimento dei danni prodotti ad un privato da un incendio originatosi lungo le sponde di un corso d'acqua negligenzemente tenute in stato di abbandono dalla stessa P.A. con conseguente incremento di sterpaglie atte a favorire la combustione)».

In altra fattispecie assai più grave, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 25 febbraio 1998, ha poi ribadito che «Nel caso di esplosione, seguita da incendio, causata da saturazione di gas penetrato nei vani di un appartamento attraverso l'impianto fognario, la colpa del Comune non è esclusa dal provvedimento di proscioglimento dalla imputazione di incendio ed omicidio colposo degli impiegati comunali, poiché la pronuncia resa in sede penale non ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno».

In presente caso fa da eco ad un altro precedente noto, verificatosi in Merano il 2 agosto 1973, ove una casa di proprietà veniva interessata da una violentissima esplosione, provocata da una fuoriuscita di gas propano dalle condutture della rete urbana. In seguito all'esplosione persero la vita, tra gli altri, due vigili del fuoco. Oltre alla responsabilità accertata in sede penale, per iniziativa delle due vedove e di uno dei figli dei VV.FF. deceduti veniva aperto in sede civile un giudizio per far valere la tutela risarcitoria, estendendo la richiesta di condanna anche all'Azienda municipalizzata del Gas (di Merano)

ed al Comune (di Merano). I giudici di merito effettuavano una liquidazione del danno formulata in via equitativa, ritenuta però del tutto insoddisfacente da parte dei ricorrenti.

Il caso approdò alla Sezione III della Cassazione Civile e venne risolto con sentenza n. 10606 del 8 novembre 1996, nella quale veniva formulata una lettura particolare delle modalità di risarcimento del danno, sia con riferimento al danno patrimoniale che con riferimento al danno non patrimoniale, modificando i criteri di liquidazione scelti dai giudici di merito, ritenuti eccessivamente bassi.

In particolare, quanto al danno non patrimoniale (valutato in 35 milioni di lire per la perdita del marito e la conseguente distruzione delle prospettive di una serena vita familiare, nonché in 30 milioni di lire all'orfano), nella motivazione della citata sentenza la Suprema Corte ha argomentato che «in relazione alla gravità del danno morale, le somme liquidate alle parti lese sono irrisorie e non rispettano la esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo. (...) Con tali valutazioni (...), proprio per l'insufficienza della motivazione - non appare realizzata né l'esigenza della ragionevole correlazione tra la gravità effettiva del danno e l'ammontare dell'indennizzo (cfr. da ultimo: Cass. II gennaio 1988 n. 23), né l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 (come norma generale, anche se tipicizzante, del danno non patrimoniale), auspicata dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 274 del 1994». Muovendo significativamente proprio dalla lettura costituzionale di tale disposizione civilcodicistica, il Supremo Collegio ha precisato che «Aderendo all'invito della Consulta questa Corte ritiene che

l'ambito di operatività dell'art. 2059 c.c. debba essere considerato rapportando anche questa norma ai principi costituzionali, e così superando la inadeguata interpretazione tradizionale. Le ragioni della "costituzionalizzazione" del sistema della responsabilità civile (già auspicata dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184 del 1986) derivano da precise esigenze di giustizia, accordando tutela diretta e giudiziaria, anche nel settore dei rapporti privati, alle posizioni soggettive ed ai beni giuridici costituzionalmente protetti. È questo il senso del raccordo tra gli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, tra di loro correlati, e l'art. 2043 c.c., che ha condotto alla tutela risarcitoria del danno biologico, altrimenti esclusa da un sistema di responsabilità coerente a scelte precostituzionali discriminanti». Con riflessioni che coinvolgono le teorie socio-criminologiche, la Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che «Ora non vi è dubbio, dovendo limitare le considerazioni allo specifico devoluto della fattispecie in esame, che il risarcimento del danno morale da reato, non può considerarsi nell'ambito di una concezione marcatamente punitiva o consolatorio satisfattiva, propria della *teoria della difesa sociale*, propugnata dalla *scuola positiva italiana*, ma dev'essere considerato nella logica dei principi di centralità della persona umana, di solidarietà del suo soccorso, anche quando è lesa la sfera più interna ed intangibile, quella morale. Il danno morale si configura, in questa nuova visione aperta ai valori costituzionali, come lesione della sfera morale della persona, di quel valore uomo che anche il danno biologico lede, come danno di quella qualità essenziale della persona, che è la sua salute. Pari dignità di tutela per il danno alla salute

(nel senso ampio previsto dall'art. 32 e dalle Carte internazionali recepite nel nostro ordinamento) e del danno alla *dignitas personae*, che il delitto ferisce nella sua integrità etica, e tanto più gravemente, quanto più intensi sono i valori umani menomati. È in questa direzione che può ricostruirsi la dicotomia perfetta tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, in un sistema coerente di responsabilità civile rispettosa dei diritti della persona».

La sentenza in esame conclude il suo iter logico sostenendo da ultimo che «Sulle basi di queste considerazioni, il rapporto di risarcibilità del danno morale non è soltanto *pecunia doloris*, quanto *pecunia lesae dignitatis*, reintegrazione della dignità umana offesa dal delitto. La stessa valutazione della gravità del reato, nella sua antigiuridicità (oltre che nella sua componente soggettiva), supera gli schemi classificatori del codice Rocco, perché trae dalla Costituzione una nuova valenza, tale da imporre quelle riforme alla stessa struttura e natura dei reati, come è evidente nella recenti riforme delle norme incriminatrici in materia di interruzione della gravidanza o di violenza sessuale. Ed allora, alla luce di questi principi, i criteri risarcitori adottati dai giudici del merito appaiono incoerenti e riduttivi. Nessuna

considerazione è stata infatti data del valore della vita umana dei vigili del fuoco, vita sacrificata nell'adempimento del dovere, e per la grave negligenza di condotte umane. Scarsa considerazione è stata data alla menomazione dell'integrità morale dei familiari, definitivamente privati della comunanza di vita, di *affectio*, di armonia familiare. Ed è per queste ragioni che il rapporto di proporzionalità tra il fatto reato offensivo e menomazione morale conseguente, dev'essere riconsiderato, secondo le tavole di valori che la Costituzione offre ai giudici, per consentire un risarcimento adeguato dei danni morali».

Tale indirizzo giurisprudenziale, facendo leva proprio sulla lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c., anticipa significativamente il più maturo indirizzo affermato dalla Suprema Corte negli ultimi anni in tema di danno biologico e di danno esistenziale, che reclama una maggiore attenzione, sotto il profilo risarcitorio, non solo nei confronti delle vittime direttamente coinvolte secondo il principio della causalità materiale, ma anche nei confronti dei suoi familiari, anch'esse vittime direttamente coinvolte secondo il principio della causalità giuridica.

Bibliografia.

- Alpa G., *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, Cedam, Padova, 2003.
- Alpa G., *La responsabilità civile – Trattato di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1999, vol. IV.
- Alpa G., Resta G., *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. Sacco), Torino, 2006.
- Amati E., *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, Utet, Torino, 2007.
- Balloni A. (a cura di), *Vittime, crimine e difesa sociale*, Clueb, Bologna, 1989.
- Balloni A., *La vittima di reato, questa dimenticata* (Atti del Convegno. Roma, 5 dicembre 2000), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001.
- Bassi A., Epidendio T.E., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento,*

- sanzioni e misure cautelari, Giuffrè, Milano, 2006.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
 - Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, FrancoAngeli, Milano, 1996.
 - Correrà M.M., Riponti D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Cedam, Padova, 1990.
 - De Francesco G. (a cura di), *La responsabilità degli enti. Un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Giappichelli, Torino, 2004.
 - Giarda A., Mancuso M.M., Spangher G., Varraso G. (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Ipsoa, Milano, 2007.
 - Monesi C., *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005.
 - Pasculli M.A., *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Cacucci, Roma, 2005.
 - Ruggero G., *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2004.
 - Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.